



Comune di Calamonaci

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE N. 08 DEL 06.03.2020

OGGETTO: OBBLIGO DI SOMMINISTRAZIONE DI CAFFE', BEVANDE, ALCOLICI E SUPERALCOLICI, ETC. IN CONTENITORI MONOUSO.

Al Sindaco

Premesso:

- CHE sono in corso, in varie parti della nazione, dei focolai di Coronavirus-19;
- CHE sono state diramate, da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a seguito di varie disposizioni di legge (Decreti-Legge, Circolari, Ordinanze, etc.), varie disposizioni riguardanti i comportamenti da mantenere al fine di contenere la diffusione del virus e/o gli obblighi e divieti circa le potenziali situazioni di assembramento di persone che possono contribuire alla diffusione del contagio;
- CHE, a titolo esemplificativo, sono state sospese tutte le feste e le manifestazioni – anche di carattere religioso (processioni, cresime, etc.) ove si prevede la riunione di molte persone;
- CHE, pertanto, si ritiene urgente e indifferibile, adottare delle ulteriori e specifiche misure cautelative allo scopo di eliminare/ridurre ogni potenziale rischio di contagio;

Ciò premesso,

- **RITENUTO OPPORTUNO** adottare un provvedimento sindacale che disponga l'obbligo PER TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI di somministrare caffè, bevande, alcolici, superalcolici, etc., in contenitori monouso;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 7-bis e 54;
- **VISTO** il D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito dalla Legge 24.07.2008, n. 125 che modifica l'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 05.08.2008 "*Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione*";
- **VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020;
- **VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 03.02.2020, n. 630;
- **VISTO** il D.L. 23.02.2020 n. 6;
- **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020;
- **VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 25.02.2020, n. 630;
- **VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 25.02.2020 del Presidente della Regione Sicilia;
- **VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Sicilia;
- **VISTO** il D.P.C.M. del 01.03.2020;
- **VISTO** il D.P.C.M. del 04.03.2020;
- **VISTE** le disposizioni emanate dall'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento in materia di Coronavirus-19;

- **VISTE** le disposizioni emanate dalla Prefettura di Agrigento in materia di Coronavirus-19;
- **VISTO** l'art. 69 dell'O.R.EE.LL;
- **VISTO** il vigente T.U.L.P.S.
- **VISTI** gli atti d'Ufficio;

ORDINA

A TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI ricadenti all'interno del territorio comunale l'**OBBLIGO di SOMMINISTRARE CAFFÈ, BEVANDE, ALCOLICI, SUPERALCOLICI, ETC., IN CONTENITORI MONOUSO.**

E' fatto obbligo agli agenti delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza Sindacale.

AVVERTE

tutti coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza Sindacale, che saranno puniti, ai sensi dell'art. 7-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000, con un'ammenda variabile da €. 25,00 ad €. 500,00 che sarà applicata dall'organo competente individuato ai sensi dell'art. 17 delle Legge 24.11.1981, n. 689 fatte salve tutte le altre responsabilità, anche di carattere penale, previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

DISPONE

altresi, che la presente Ordinanza Sindacale venga resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio *on-line* , sul sito del Comune di Calamonaci e nei pubblici esercizi, così da intendersi **FORMALMENTE COMUNICATA E NOTIFICATA A TUTTI.**

TRASMETTE

copia della presente Ordinanza, per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza:

- a) alla Prefettura di Agrigento;
- b) all'ASP di Agrigento, Distretto Sanitario di Agrigento;
- c) all'ASP di Agrigento, Distretto Sanitario di Ribera;
- d) ai Carabinieri di Calamonaci;
- e) al Comando della Polizia Municipale.


RENDE NOTO

che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso:

- 1) entro 60 giorni, al T.A.R. Sicilia, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- 2) entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



M Sindaco
Pellegrino Spirelli



Comune di Catamara

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

IN RELAZIONE ALLE RECENTI NOTIZIE RIGUARDANTI CASI DI CORONAVIRUS NEL NOSTRO TERRITORIO O NEL CIRCONDARIO, AL MOMENTO NON CONFERMATE, SI INVITA LA CITTADINANZA A NON CREARE INUTILI ALLARMISMI E A MANTENERE UN COMPORTAMENTO RAZIONALE.

IN CASO DI SINTOMI RIFERIBILI A STATI FEBBRILI, TOSSE E DIFFICOLTA' RESPIRATORIE SI INVITA A VOLER CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA O L'A.S.P. DI RIBERA O IL SOTTOSCRITTO, AL FINE DI RICEVERE LE OPPORTUNE DIRETTIVE SUI COMPORTAMENTI DA ESEGUIRE.

SI CONFIDA IN UNA FATTIVA COLLABORAZIONE.

F. Spadaro
Allegando: Spadaro





Comune di Calamonaci

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Calamonaci, 06.03.2020

A V V I S O (CoViD-19)

In attuazione di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 04.03.2020, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi, sul territorio nazionale, del virus CoViD-19, si informa la cittadinanza che:

1) ai sensi dell'art. 1, comma 1:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto il personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; ...;
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; ...;
- d) dal 5 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ... ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, ... di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- h) ... *< omissis >*;
- i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; ...;
- l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

- m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- n) ... < omissis >;
- o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (patenti di guida);
- p) ... < omissis >;

2) ai sensi dell'art. 2, comma 1:

- a) ... < omissis >;
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ...;
- c) ... < omissis >;
- d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
- e) ... < omissis >;
- f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- g) ... < omissis >;
- h) ... < omissis >;
- i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto (04.03.2020), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ...;



Il Sindaco
Pellegrino Spiselli